

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (81)202

Vol. 1981/0075

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 202 def.


Bruxelles, 28 aprile 1981

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che dispone per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faeroer

(presentata dalla Commissione al Consiglio)




COM(81) 202 def.

NOTA INTRODUTTIVA

In seguito all'accordo quadro sulla pesca tra la Comunità economica europea, da una parte, il governo della Danimarca ed il governo locale delle Isole Faerøer, dall'altra, le due parti si sono consultate per definire le loro condizioni reciproche di pesca nel 1981. Queste consultazioni hanno risultato in un accordo tra le due delegazioni relativo ai diritti di pesca nel 1981 di ognuna delle parti nelle acque delle contro-parti.

Il regolamento qui proposto ha lo scopo di stabilire un regime per consentire alle navi immatricolate nelle Isole Faerøer di pescare nella zona comunitaria in conformità con l'accordo raggiunto nel queste consultazioni. Le condizioni fissate in tale regolamento si basano sui risultati delle suddette consultazioni come figurano nell'accordo siglato dalle capi di delegazioni e del quale copie è giunta in allegato (1).



Il Consiglio è invitato ad adottare prima questa data, il progetto di regolamento qui accluso, previa consultazione del Parlamento europeo.

(1) La versione originale di questo verbale è stata redatta in inglese. Questo testo originale è il solo a fare fede tra le delegazioni. La traduzione in allegato serve ad informare i rappresentanti degli Stati membri.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) : DEL CONSIGLIO

che dispone per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione
delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate
nelle isole Faeroer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che seguendo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra
la Comunità economica da una parte, il governo della Danimarca ed il governo
locale delle isole Faeroer dall'altra, e segnatamente il suo articolo 2
approvato dal Regolamento (CEE) n° 2211/80 del Consiglio (2), la Comunità, da
una parte, il governo della Danimarca ed il governo locale delle isole
Faeroer, dall'altra, si sono consultati sui reciproci diritti di pesca per il
1981 ;

considerando che, durante tali consultazioni, le delegazioni hanno concordato
di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1981 determinati
diritti di cattura per i pescherecci dell'altra parte ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi immatricolate nelle isole Faeroer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, del Mare di Labrador, dello stretto di Davis, della baia di Baffin e dell'Oceano Atlantico a nord del 43°N sono autorizzate nel 1981 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzata a norma del paragrafo 1 sono limitate, con l'eccezione dello Skagerrak, alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate almeno 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le acque territoriali degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1, incluse quelle che effettuano la pesca sperimentale del gambero nella divisione CIEM XIV ma eccettuate quelle che pescano nella suddivisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nelle acque di cui all'articolo 1 e sulla base dei contingenti fissati nel quale articolo è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi :

- a) per la pesca dello sgombero e del surco nelle divisioni CIEM IV e VIa) (a nord dei 56°30'N) e nelle divisioni CIEM VIIe), f) ed h) e dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VIa) (a nord dei 56°30'N) ;
- b) per la pesca del merluzzo norvegese nella divisione CIEM IV e VIa) (a nord dei 56°30'N) e dell'ammodite lanceolato nella divisione CIEM IV ;
- c) per la pesca del gambero boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM XIV e nella sottozona NAFO 1 ;
- d) per la pesca della molva e del brosmio nella suddivisione CIEM VIb ;
- e) per la pesca dell'ippoglosso nero e del sebaste nella sottozona NAFO 1 e nella divisione CIEM XIV ;
- f) per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (ad ovest dei 12°0) e nelle suddivisioni CIEM VIa) (a nord dei 56°30'N) e VIb ;
- g) per la pesca dello smeriglio.

3. Il numero delle navi in possesso di una licenza, che sarà concessa per pescare contemporaneamente, sarà limitato come segue :

a) per la pesca al gambero boreale :

- ad ogni momento : nella sottozona NAFO 1 e nella divisione CIEM XIV ;
- media mensile, calcolata per l'intero anno :
nella sottozona NAFO 1 e nella divisione CIEM XIV ;

b) per la pesca dell'ippoglosso nero e del sebaste nella divisione CIEM VIb :

4. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

5. Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.

5. Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.

6. In caso d'infrazioni agli obblighi fissati dal presente regolamento, la licenza sarà ritirata.

7. Alle navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo di dodici mesi.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere forniti i dati seguenti :

./..

- a) nome della nave ;
- b) numero d'immatricolazione ;
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione ;
- d) porto d'immatricolazione ;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore ;
- f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;
- g) potenza del motore ;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio ;
- i) metodo di pesca previsto ;
- j) zona di pesca prevista ;
- k) specie di pesci che s'intendono catturare ;
- l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

Articolo 5

La pesca della molva, del brosmio e dello smeriglio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della "lenza lunga" (palangresi).

Articolo 6

La pesca nello Skagerrak, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è soggetta alle seguenti condizioni :

- 1. E' proibita la pesca diretta all'aringa nei periodi compresi dal 1° ottobre al 31 dicembre 1981.
- 2. E' proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano.
- 3. E' proibito l'impiego della rete a strascico e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Articolo 7

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche ai pescherecci.

Articolo 8

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome del peschereccio e le eventuali misure adottate.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I
Contingenti di pesca

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi (in tonnellate)
Aringa	Skagerrak (1)	650
Molva, brosmio	CIEM VIb	1.000
Blu molva	CIEM VIa, VIb	200
Sgombro	CIEM IV CIEM VIa(2),VIIe,f,h	2.000 11.000
Suro	CIEM IV,VIa(2),VIIe,f,h	6.000
Merluzzo norvegese	CIEM IV, VIa(2)	30.000(3)(4)
Spratto	CIEM IV, VIa(2)	15.000
Ammodite lanceolato	CIEM IV	15.000(3)
Gambero boreale (Pandalus borealis)	NAFO 1 (5) CIEM XIV	600 1.200(6)
Melù	CIEM VIa(2),VIb,VII(7)	20.000
Ippoglosso nero	NAFO 1 CIEM XIV	150 150
Smeriglio	(8)	300
Altre specie (catture accessorie soltanto)	CIEM IV, VIa(2)	750

- (1) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanseholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese
- (2) A nord dei 56°30'N
- (3) Questo contingente può essere superato di non oltre 5.000 tonnellate purché le catture totali di merluzzo norvegese, ammodite lanceolato e spratto non superino 60.000 tonnellate
- (4) Di cui al massimo 10.000 tonnellate possono essere pescate nella suddivisione CIEM VIa) a nord dei 56°30'N
- (5) A sud del 68° N
- (6) Pesca sperimentale soltanto
- (7) Ad ovest del 12° 0
- (8) Totalità della zona comunitaria

ALLEGATO II

1. I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca.
 - 1.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - 1.2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca;
 - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
 - 1.4. il sistema di pesca utilizzato.
2. Per le attività di pesca effettuate nella sottozona 1 NAFO e nella divisione CEM XIV deve essere usato il seguente giornale di bordo.

ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenziario per la loro trasmissione sono i seguenti:
 - 1.1. Ad ogni entrata della nave:
 - 1.1.1. nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, sottoposte alla giurisdizione di tali Stati membri in materia di pesca;
 - 1.1.2. nella parte delle sezioni 0 e 1 definite dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca o Canada:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie;
 - c) la data e la sottozona NAFO o divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno, basta una sola comunicazione della prima entrata.
 - 1.2. Ad ogni uscita della nave:
 - 1.2.1. dalla zona di cui al punto 1.1.1:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.4;
 - b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - d) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture;
 - e) i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi, trasportati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo;
 - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi, di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità quando la nave è entrata nella zona.
 - 1.2.2. dalla zona di cui al punto 1.1.2:

le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f):

 - g) i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente.
 - 1.3. Un preavviso di partenza al minimo 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona di cui al punto 1.1.2 e dalla divisione CIEM XIV.
 - 1.4. Ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.4;
 - b) i quantitativi catturati di ciascuna specie espressi in chilogrammi successivamente alla comunicazione precedente;
 - c) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture;
 - 1.5.
 - a) il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante;
 - b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza;
 - c) il numero di serie della trasmissione;
 - d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio;
 - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
 - 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dall'nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio	Segnale di chiamata
Skagen	OXF
Blåvand	AXB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
	PCH
Scheveningen	OST
Oostende	GNF
North Foreland	GKZ
Humber	GCC
Cullercoats	GKR
Wick	GNE
Oban	GPK
Portpatrick	GLV
Anglesey	GIL
Ilfracombe	GNI
Niton	GND
Stonehaven	GKA
Portsmouth	GKB
	GKC
	GLD
Land's End	EJK
Valentia	EJM
Malin Head	FFB
Boulogne	FFU
Brest	FFO
Saint-Nazaire	FFC
Bordeaux-Arcachon	OZN
Prins Christians Sund	OXF
Julianehåb	OXI
Godthåb	OYS
Holsteinsborg	OZM
Godhavn	OXJ
Thorshavn	22239
Velferdsstasjon Færingerhamn	LGN
Bergen	LGZ
Farsund	LGL
Florø	LGQ
Rogaland	LGT
Tjøme	LGA
Ålesund	

} Central Godthåb

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :

- il nome della nave ;
- l'indicativo radio ;
- le lettere e cifre di identificazione esterna ;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ;
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :
 - messaggio, all'entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : IN ;
 - messaggio, all'uscita da una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : OUT ;
 - messaggio settimanale : WKL ;
 - messaggio di preavviso di partenza della zona di cui al punto 1.1.2 : NL ;

- la posizione geografica;
- la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie usando il codice di cui al punto 5;
- la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture;
- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- il nome del comandante;
- i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente, valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2.

5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- A: gambero boreale (*Pandalus borealis*)
- B: nasello (*Merluccius merluccius*)
- C: ippoglosso nero (*Rheinhardtius hippoglossoides*)
- D: merluzzo (*Gadus morrhua*)
- E: eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
- F: ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)
- G: sgombro (*Scomber scombrus*)
- H: suro (*Trachurus trachurus*)
- I: pesce sorcio (*Coryphaenoides rupestris*)
- J: merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)
- K: merlano (*Merlangus merlangus*)
- L: aringa (*Clupea harengus*)
- M: cicerele (*Ammodytes sp.*)
- N: spratto (*Clupea sprattus*)
- O: passera (*Pleuronectes platessa*)
- P: merluzzo norvegese (*Trisopterus esmarkii*)
- Q: molva (*Molva molva*)
- R: altri
- S: gamberetti (*Penaeidae*)
- T: acciughe (*Engraulis encrasicolus*)
- U: sebaste (*Sebastes sp.*)
- V: passera americana (*Hypoglossoides platessoides*)
- W: calamaro (*Illex*)
- X: limanda (*Limanda ferruginea*)
- Y: melù (*Gadus poutassou*)

14

VERBALE CONCORDATO SULLE CONCLUSIONI DELLE CONSULTAZIONI IN MATERIA
DI PESCA TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LE ISOLE FAERÖER
TENUTE A BRUXELLES IL 6 FEBBRAIO 1981

I. Una delegazione della Comunità guidata dal sig. M. Marcussen e una delegazione in rappresentanza del governo locale delle Isole Faeröer, guidata dal sig. P. Ellefsen, si sono incontrate a Bruxelles il 6 febbraio 1981 per consultazioni sulle reciproche relazioni nel settore della pesca per il 1981. Questa riunione segue precedenti incontri svoltisi a Bruxelles.

II. Le delegazioni hanno deciso di raccomandare alle rispettive autorità di approvare i contingenti concordati per il 1981, che figurano nell'allegato.

III. Regolamenti sulla pesca

1. La delegazione comunitaria ha informato la delegazione delle Isole Faeröer che la pesca alle aringhe nello Skagerrak è soggetta alle disposizioni seguenti :

- a) la pesca diretta delle aringhe è proibita dal 1° gennaio al 31 marzo 1981 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1981
- b) è proibita la pesca diretta alle aringhe a scopi diversi dal consumo umano
- c) è proibito l'impiego delle reti a strascico e del ciangiolo dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

2. La delegazione delle Isole Faeröer ha informato la delegazione comunitaria circa le misure tecniche che verranno applicate nel 1981 per la pesca nelle acque delle Isole Faeröer.

3. Le delegazioni hanno deciso che se una parte intende introdurre o modificare un regolamento sulla pesca da applicare alle navi dell'altra parte essa deve informarne quest'ultima con un preavviso di almeno due settimane. Su richiesta di una delle due parti si terranno consultazioni.

IV. Futuri negoziati

1. La delegazione della Comunità ha manifestato la propria preoccupazione circa i recenti aumenti di catture nelle acque delle Isole Faeröer di salmoni originari di fiumi del territorio della Comunità. La delegazione delle Isole Faeröer ha dichiarato che il suo governo è disposto a cooperare con la Comunità per la conservazione dei salmoni in conformità dei

principi di cui all'articolo 66 del progetto di convenzione sul diritto del mare elaborato dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Di conseguenza, le delegazioni hanno deciso di avviare consultazioni entro il 30 aprile 1981 al fine di stabilire una limitazione delle catture nella zona di pesca di ciascuna parte di salmone originario dei fiumi dell'altra parte.

2. Qualora la situazione delle riserve di merluzzo al largo delle coste orientali ed occidentali della Groenlandia migliori e la pesca al merluzzo venga riaperta per i pescatori non groenlandesi, le parti si consulteranno per fissare un contingente a favore delle Isole Faerøer per queste riserve, tenendo conto degli interessi di pesca delle Isole Faerøer nella zona.

3. Le parti si consultano in caso di riapertura della pesca all'aringa, nel 1981, nella divisione CIEM IV e VIa.

V. Licenze

Le parti hanno deciso di raccomandare alle rispettive autorità di prorogare sino al 15 marzo 1981 le licenze in vigore al 31 dicembre 1980 e di avviare una consultazione tra le parti, entro il 27 febbraio 1981, sul regime di licenze da applicare per il resto del 1981.

VI. Dichiarazioni unilaterali

1. Pur accentando lo scambio dei contingenti di pesca illustrati nell'allegato quale migliore soluzione cui si possa giungere per evitare la conclusione delle reciproche concessioni di pesca, che sarebbe inaccettabile sul piano economico e politico, la delegazione delle Isole Faerøer ha manifestato la sua preoccupazione per il costante deterioramento dell'equilibrio globale dei reciproci diritti di pesca e la propria insoddisfazione per l'esiguo margine concesso alle Isole Faerøer.

La delegazione delle Isole Faerøer ha sottolineato che la schiacciante dipendenza dalle attività di pesca delle Isole Faerøer e la loro posizione di parte del Regno di Danimarca, riconosciuta anche nell'accordo quadro, dovrebbe tradursi nella concessione di un margine sostanziale alle Isole Faerøer.

Le autorità locali hanno manifestato la loro intenzione di indire consultazioni tra le autorità interessate allo scopo di individuare forme e mezzi opportuni per giungere in futuro a soluzioni che permettano di tener conto in misura maggiore della speciale situazione delle Isole Faerøer.

2. La delegazione della Comunità ha messo in evidenza che le varie restrizioni locali applicabili nella zona di pesca delle Isole Faerøer hanno impedito in passato di sfruttare interamente i contingenti concessi alla Comunità.

Questa delegazione ritiene che se ciò dovesse ripetersi anche nel 1981, sarebbe necessario un sostanziale miglioramento dei regolamenti sulla pesca per mantenere gli accordi reciproci sui contingenti, negli anni futuri, a un livello vicino a quello dell'accordo che figura in allegato al presente verbale.

Bruxelles, 6 febbraio 1981

(s) P. Ellefsen

(s) M. Marcussen

CONTINGENTI

1. Ciascuna parte apre i seguenti contingenti di cattura a favore dell'altra parte nella rispettiva zona di pesca :

1.1. Contingenti per i pescherecci comunitari nella zona delle Isole Faeröer

SPECIE	DIVISIONE CIEM	Quantitativi (tonnellate)
Merluzzo	V b	1.250
Eglefino	V b	1.250
Merluzzo nero	V b	3.500
Sebasto	V b	4.800
Molva azzurra	V b	4.500
Molva	V b	500
Brosmio	V b	400
Pesci piatti	V b	500
Melù	V b	25.000
Altre specie	V b	500

1.2. Contingenti per i pescherecci delle Isole Faerøer nella zona comunitaria

SPECIE	Zone di pesca divisione CIEM della zona NAFO	Quantitativi (tonnellate)
Molva	Vib	500 (1)
Brosmio	Vib	500 (1)
Molva azzurra	Via, Vib	200
Sgombro (popolazione orientale)	IV	2.000
(popolazione occidentale)	Via(2), VIIe, f, h	11.000
Suro	IV, Via(2), VIIe, f, h	6.000
Merluzzo norvegese	IV, Via(2)	30.000 (3)(4)
Spratto	IV, Via(2)	15.000
Cicerello	IV	15.000 (3)
Melù	Via(2), Vib, VII(5)	20.000
Altri pesci bianchi (unicamente catture accessorie)	IV, Via(2)	750
Aringa	IIIaN(Skagerrak)(6)	650
Gambero boreale (Pandalus borealis)	NAFO 1 (7) XIV	600 1.200 (8)
Ippoglossò nero	NAFO 1 XIV	150 150
Smeriglio	Tutta la zona comunitaria(9)	300 (10)

(1) Questi contingenti intercambiabili devono essere pescati unicamente da pescherecci a lenza lunga.

(2) A nord del 56°30'N.

(3) Ciascuno di questi contingenti può essere superato per un massimo di 5.000 t, a condizione che il totale delle catture di merluzzo norvegese, cicerello e spratto non superi le 60.000 t.

(4) Di cui un massimo di 10.000 t può essere pescato nella zona CIEM Via, a nord del 56°30'N, subordinatamente alla comunicazione di dati specifici, su richiesta della CEE, relativi al quantitativo e alla composizione delle catture accessorie effettuate.

(5) Ad occidente del 12° W.

(6) Limitato ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e al punto più vicino della costa svedese.

(7) A sud del 68° N.

(8) Pesca sperimentale, subordinata a specifiche prescrizioni.

(9) Il rilascio di licenze per la pesca di questa specie nella zona NAFO 3Ps formerà oggetto di ulteriori consultazioni.

(10) Può essere pescato soltanto da pescherecci a lenza lunga.